



FULCROS NEWS

Comunicazione all' Agenzia delle Entrate relativa ai crediti di imposta energia e gas

Numero 10 del 22 febbraio 2023

PREMESSA

Con il Provvedimento n. 44905/2022, l' Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria sull' ammontare dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, obbligo già previsto ai sensi dell' art. 1, comma 6 , D.L. 176/2022 ed art. 2, comma 5 D.L. 144/2022.

È possibile inviare il modello dal **16/02/2023 al 16/03/2023**.

Alla presente circolare sono allegati Modello ed Istruzioni utili alla compilazione.

CREDITI DI IMPOSTA DA COMUNICARE

Sono oggetto di comunicazione i crediti di imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

A seguire, l' elenco specifico dei crediti di imposta

- CODICE 6968 - credito d' imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6969 - credito d' imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6970 - credito d' imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6971 - credito d' imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6983 - credito d' imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

- CODICE 6984 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6985 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6986 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6987 - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6993 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6994 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6995 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6996 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

PRINCIPALI CHIARIMENTI

Il Provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti utili alla compilazione del modello, elencati a seguire.

- La comunicazione non deve essere inviata se il beneficiario ha già utilizzato ad oggi tutto il credito maturato in compensazione tramite F24. Si consiglia quindi, al fine di evitare l'invio della comunicazione, di utilizzare interamente in compensazione il credito di imposta prima del 16/03/2023.
- Viceversa, nel caso in cui il credito non sia ancora stato interamente compensato, sarà necessario compilare la comunicazione inserendo l'importo lordo del credito, anche se in parte già compensato.
Qualora siate in attesa dai Vostri consulenti energetici dell'importo della spesa energetica e/o gas e dell'importo del credito di imposta relativo al III e IV trimestre 2022, vi consigliamo di sollecitarli al fine di effettuare per tempo la comunicazione in oggetto.
- La comunicazione non deve essere inviata qualora il beneficiario abbia provveduto a cedere a terzi il suddetto credito di imposta ed abbia già comunicato e concluso tale operazione attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate.
- L'importo del credito di imposta maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione e fino alla data dell'invio della comunicazione.

Si evidenzia che i crediti di imposta energia e gas del III e IV trimestre 2022 potranno comunque essere utilizzati entro il 30-09-2023.

MANCATA COMUNICAZIONE

In caso di mancata comunicazione il beneficiario non può utilizzare il credito di imposta residuo in compensazione f24.

Nel caso in cui il 17/03/2023 si procedesse a compensare un importo di credito di imposta superiore a quello comunicato, il modello F24 verrà automaticamente scartato.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione dei crediti di imposta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare.

Tale modello è composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti di imposta maturati).

L'invio va fatto utilizzando:

- i canali telematici dell'agenzia delle entrate.
- il servizio web disponibile nell'area riservata.

La comunicazione può essere effettuata in autonomia oppure delegando lo studio commerciale.

Qualora si optasse per la seconda opzione si chiede alla gentile Clientela di inviare compilato l'allegato "Modello per invio Studio", dove vengono evidenziate in rosso le parti da compilare al fine di fornire allo Studio i dati necessari alla trasmissione telematica per Vs conto.

L'invio del modello allo Studio va fatto entro e non oltre il giorno venerdì 10 Marzo 2023 via mail al Dott. Andrea Piastra.

(mail : andreapiastra@fulcros.it)

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it